

C.O.N.I.

**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO A VOLO**

**REGOLAMENTO DEL
SETTORE ARBITRALE**

Art. 1 – Gli Ufficiali di gara costituiscono una categoria di tesserati, denominata Settore Arbitrale, ai quali è demandato il compito di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Art. 2 – Al Settore Arbitrale è demandata l'organizzazione, la formazione, l'impiego e la proposta di inquadramento degli Ufficiali di gara della FITAV.

Art. 3 – Il Settore Arbitrale attua le proprie finalità mediante i seguenti Organi:

a – la Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.);

b – il Commissario Arbitri Regionale (C.A.R.).

Art. 4 - Gli Ufficiali di gara sono distinti in:
internazionali, nazionali, regionali, e provinciali.

Gli ufficiali di gara internazionali, nazionali e regionali sono inseriti in un apposito Albo Federale.

Gli ufficiali di gara provinciali sono inseriti in un elenco regionale.

Art. 5 - La responsabilità della gara e della gestione degli ufficiali di gara è demandata alla figura del Coordinatore.

I Coordinatori per:

gare federali internazionali e nazionali verranno designati dalla C.A.N. (tra gli ufficiali di gara internazionali e nazionali);

gare federali regionali verranno designati dal C.A.R. (anche tra ufficiali di gara regionali).

Il controllo delle prestazioni degli Ufficiali di gara impiegati nelle gare internazionali e nazionali spetta alla Can, in tutte le altre gare spetta al CAR competente per territorio.

Art. 6 - Gli organi del Settore Arbitrale nello svolgimento dell'attività si avvalgono delle strutture centrali (Segreteria Generale) e degli organi periferici (Comitati Regionali e Provinciali della FITAV).

Art. 7 – La Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.) è composta da un Presidente e da almeno cinque membri, nominati dal Consiglio Federale.

Requisiti indispensabili per la nomina:

- a) età non inferiore ad anni 40;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione di pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della FITAV o di Federazioni affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, delle discipline associate o organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) aver svolto attività di Ufficiale di Gara Nazionale;
- e) avere un'ottima conoscenza delle norme federali e dei regolamenti tecnici.

La Commissione rimane in carica per una stagione sportiva ed i componenti possono essere riconfermati nell'incarico anche per più stagioni sportive.

L'incarico s'intende assunto a titolo gratuito.

Nel caso in cui il chiamato a ricoprire l'incarico fosse ancora in attività, dovrà essere messo in aspettativa per tutto il periodo della durata del mandato.

Fanno eccezione le gare internazionali, organizzate e svolte sia all'estero sia in Italia, nelle quali i componenti CAN hanno diritto a svolgere l'attività di ufficiali di gara. Al termine del mandato i componenti la Commissione avranno diritto ad essere reinseriti nel medesimo ruolo ricoperto prima dell'incarico.

La Commissione si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale da depositarsi presso la Segreteria Generale.

Art. 8 - Il Commissario Arbitri Regionale (C.A.R.) è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Comitato Regionale.

Requisiti indispensabili per la nomina.

- a) età non inferiore ad anni 30;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione di pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) aver svolto, possibilmente, l'attività di Ufficiale di Gara Nazionale o Regionale;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della FITAV o di Federazioni affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, delle discipline associate o organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) avere una buona conoscenza delle norme federali e dei regolamenti tecnici.

Il Commissario Arbitri Regionale rimane in carica per una stagione sportiva e può essere riconfermato nell'incarico anche per più stagioni sportive.

L'incarico s'intende assunto a titolo gratuito.

Nel caso in cui il chiamato a ricoprire l'incarico fosse ancora in attività, dovrà essere messo in aspettativa per tutto il periodo della durata del mandato, salvo eccezionali esigenze della C.A.N., relativamente alla regione d'appartenenza. Al termine del mandato i C.A.R. avranno diritto ad essere reinseriti nel medesimo ruolo ricoperto prima dell'incarico.

Art. 9 – Il Presidente della Commissione Arbitri Nazionale ha la responsabilità dell'andamento dell'attività dell'organo che presiede e risponde del suo operato nei confronti del Consiglio Federale. E' responsabile anche degli eventuali fondi messi a disposizione della Commissione dal Consiglio Federale, di cui deve presentare periodico rendiconto.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere iniziative rientranti fra le competenze della Commissione, con l'obbligo di sottoporle a ratifica della Commissione stessa nella prima riunione. In caso di mancata ratifica il verbale dovrà essere trasmesso immediatamente alla Segreteria Generale per i provvedimenti del caso.

Art. 10 – La Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N) provvede:

- a) a proporre l'aggiornamento dei regolamenti tecnici;
- b) a proporre la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per Ufficiali di gara, secondo quanto previsto dal Piano di Formazione;
- c) a concedere agli Ufficiali di gara internazionali e nazionali che ne facciano motivata richiesta, tramite il CAR competente, sospensive dall'attività arbitrale non superiore ad un a stagione sportiva;
- d) alle designazioni degli Ufficiali di gara per le manifestazioni federali e al controllo tecnico degli Ufficiali di gara inquadrati nel proprio organico;
- e) a prendere contatti, previo consenso del Segretario Generale della FITAV, con la Scuola dello Sport ed altri organi del CONI;

- f) a proporre la nomina ad ufficiale di gara – regionale/nazionale “ad honorem” agli ufficiali di gara che, pur avendo superato i limiti d’età previsti dal presente Regolamento, abbiano svolto un’intensa e meritevole attività federale in ambito arbitrale.
- g) a predisporre, presentare e discutere innanzi al Consiglio Federale entro il 15 dicembre di ciascun anno una relazione dalla quale risultino:
- considerazioni di carattere generale sulle gare federali in relazione alle prestazioni degli Ufficiali di gara;
 - il numero delle gare per le quali sono state disposte le convocazioni;
 - il numero degli ufficiali di gara impiegati e il totale dell’organico a disposizione;
 - l’attività internazionale svolta dagli Ufficiali di gara;
 - le proposte per l’assegnazione di eventuali riconoscimenti;
 - a inoltrare, al Consiglio Federale, motivate proposte per assumere provvedimenti di promozione o revoca degli Ufficiali di gara Federali;
 - considerazioni sul funzionamento dei Commissari Arbitri Regionali e sull’attività svolta da questi ultimi.

La CAN, ove sussista giustificato motivo, potrà richiedere, tramite la Segreteria della FITAV, che un Ufficiale di gara debba sottoporsi a visita medica di controllo al fine di esibire un certificato di buona salute ed uno dal quale risulti la capacità visiva.

Art. 11 – La CAN, tramite l’ufficio del settore arbitrale, provvede, per ogni ufficiale di gara a propria disposizione, alla predisposizione di un fascicolo e di una scheda personale, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, dell’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, comprendente:

- a) una fotografia formato tessera;
- b) un foglio notizie contenente i dati anagrafici, titolo di studio, professione, ed ogni altro dato ritenuto utile;
- c) rapporti informativi e relazioni sull’operato svolto dall’Ufficiale di gara;
- d) copia di eventuali lettere relative a rilievi tecnici e a provvedimenti di sospensione dall’attività arbitrale;
- e) dichiarazione di non aver subito condanne penali o provvedimenti disciplinari da parte del C.O.N.I., della FITAV o di qualsiasi altra Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. e degli enti di promozione sportiva, delle discipline associate o organismi sportivi internazionali riconosciuti;

Al termine dell’attività, il fascicolo personale deve essere conservato negli archivi federali per almeno 5 stagioni sportive.

Art. 12 – Il Commissario Arbitri Regionale (CAR) ha la responsabilità dell’andamento dell’attività nella Regione di competenza e risponde del suo operato nei confronti della CAN e del Comitato Regionale.

Il CAR provvede:

- alle convocazioni degli ufficiali di gara per le gare federali e per quelle richieste dalle Società che si disputano nella propria regione;
- al controllo tecnico e alla valutazione degli Ufficiali di gara impiegati o che operano nella Regione, anche mediante la collaborazione di Ufficiali di gara internazionali e nazionali;
- a concedere agli ufficiali di gara regionali e provinciali, che ne facciano motivata richiesta, una sospensione dall’attività arbitrale non superiore ad una stagione sportiva. Di tale provvedimento deve essere data comunicazione alla CAN ed all’organo regionale competente;

- richiedere, ove sussiste giustificato motivo, tramite la CAN, che un Ufficiale di gara Regionale o Provinciale debba sottoporsi a visita medica di controllo al fine di esibire un certificato di buona salute ed uno dal quale risulti la capacità visiva;
- a trasmettere entro il 15 novembre di ciascun anno alla CAN ed all'organo regionale competente una relazione dalla quale risultino:
 - a) considerazioni di carattere generale sulle gare e sui Campionati amministrati, con riferimento alle prestazioni degli Ufficiali di gara impiegati;
 - b) il numero delle gare per le quali sono state disposte le designazioni;
 - c) il numero degli ufficiali di gara impiegati e l'organico a disposizione;
 - d) proposte per l'assegnazione di eventuali riconoscimenti;
 - e) aggiornamento dell'Albo degli ufficiali di gara, con valutazioni e note;
 - f) le proposte di revoca o sospensione dall'incarico di Ufficiale di gara, nell'ambito della propria competenza territoriale.

Art. 13 – Durante la stagione sportiva, la CAN ed i CAR , possono sospendere per periodo minimo di due mesi e massimo di 6 mesi dall'attività arbitrale gli ufficiali di gara che abbiano commesso, nell'esercizio delle loro funzioni, gravi inadempienze regolamentari o non abbiano svolto le proprie funzioni in maniera adeguata.

Di quanto sopra deve essere data motivata comunicazione all'interessato.

Per quanto concerne inadempienze comportamentali da parte degli ufficiali di Gara, la C.A.N. ed i C.A.R. dovranno darne comunicazione al Procuratore Federale, il quale, se ritenuto necessario, potrà aprire un provvedimento disciplinare innanzi alla Commissione di Giustizia e Disciplina.

Art. – 14 - Gli ufficiali di gara sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto Federale, il Regolamento del Settore Arbitrale, ed ogni altra disposizione emanata dalla FITAV;
- b) applicare e far osservare durante le manifestazioni federali le norme contenute nei Regolamenti Tecnici;
- c) non arbitrare stando seduti;
- d) non fumare ed a far rispettare tale divieto all'interno delle pedane di tiro;
- e) dimostrare, in ogni luogo e circostanza, esemplare moralità e rettitudine;
- f) svolgere con assiduità l'attività arbitrale;
- g) astenersi dal dirigere gare non approvate dagli organi federali competenti;
- h) frequentare corsi di formazione, preparazione, perfezionamento e partecipare ad ogni altra iniziativa promossa dagli organi del Settore Arbitrale;
- i) non commentare in pubblico od in privato o rilasciare a terzi, compresi i tesserati, notizie relative ad episodi occorsi durante una manifestazione;
- j) non allontanarsi dalla sede della gara senza l'autorizzazione del Coordinatore;
- k) mantenere, durante lo svolgimento della gara, i compiti assegnati dal Coordinatore;
- l) segnalare per iscritto, al Coordinatore della gara, condotte non regolamentari riscontrate nel corso della gara.
- m) indossare la divisa federale, avendo cura di dotarsi di calzini bianchi e scarpe di colore marrone;

Art. 15 - Gli Ufficiali di gara internazionali sono alle dipendenze sia della CAN sia dei CAR, secondo le esigenze di ciascun organo.

I requisiti indispensabili per l'ottenimento della tessera sono quelli richiesti dalle normative internazionali (ISSF-FITASC);

Inoltre:

- a) età non superiore ad anni 55;
- b) non aver riportato condanne, come da Art. 7) del presente Regolamento;
- c) aver svolto l'attività di Ufficiale di Gara nazionale per almeno 4 anni;
- d) saper arbitrare le discipline olimpiche (solo per ISSF);
- e) avere un'ottima conoscenza delle norme federali e dei regolamenti tecnici.
- f) avere una discreta conoscenza della lingua Inglese;
- g) aver partecipato, con esito positivo, ad un corso tecnico autorizzato dalla ISSF.

Art. 16 – Gli Ufficiali di gara nazionali, nominati dal Consiglio Federale, su proposta della CAN, sono alle dipendenze sia della Commissione sia del CAR competente, secondo le esigenze di ciascun organo.

Requisiti indispensabili per la nomina:

- a) età non superiore ad anni 55;
- b) non aver riportato condanne, come da Art. 7) del presente Regolamento;
- c) aver svolto l'attività di Ufficiale di Gara Regionale per 3 anni, documentata da apposita relazione del CAR.;
- d) aver superato gli esami previsti dal Piano di Formazione degli Ufficiali di Gara;
- e) saper arbitrare le discipline olimpiche;
- f) avere una buona conoscenza delle norme federali e dei regolamenti tecnici.
- g) residenza e cittadinanza in linea con le normative europee in materia;
- h) aver compiuto il 25° anno di età.

Art. 17 – Gli Ufficiali di gara Regionali, segnalati dal CAR competente per territorio, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta della CAN.

Le proposte e le nomine ad Ufficiale di Gara Regionale potranno essere effettuate nel corso di tutto l'anno agonistico.

Gli ufficiali di gara Regionali potranno essere impiegati anche dalla CAN previa concertazione con il CAR competente.

Requisiti indispensabili per la nomina:

- a) età non superiore ad anni 60;
- b) non aver riportato condanne, come da Art. 7) del presente Regolamento;
- c) aver svolto l'attività di Ufficiale di Gara Provinciale per 2 anni, documentata da apposita relazione del CAR;
- d) aver superato gli esami previsti dal Piano di Formazione degli Ufficiali di Gara;
- e) avere una buona conoscenza delle norme federali e dei regolamenti tecnici;
- f) residenza e cittadinanza in linea con le normative europee in materia;
- g) Aver compiuto il 22° anno d'età.

Art. 18 – Gli Ufficiali di gara Provinciali, segnalati dal Comitato o Delegato Provinciale, sono nominati dal Comitato Regionale, su proposta del CAR.

Le proposte e le nomine ad Ufficiale di Gara Provinciali potranno essere effettuate nel corso di tutto l'anno agonistico.

Gli Ufficiali di gara Provinciali sono inseriti in un apposito elenco regionale, gestito dal CAR, e trasmesso per conoscenza al settore arbitrale entro il 15 novembre di ogni anno.

Requisiti indispensabili per la nomina:

- a) età non superiore ad anni 60;
- b) non aver riportato condanne, come da Art. 7) del presente Regolamento;
- c) aver dimostrato capacità, attitudine e motivazione a svolgere l'attività di ufficiale di gara;
- d) avere una buona conoscenza delle norme federali e dei regolamenti tecnici;
- e) residenza e cittadinanza in linea con le normative europee in materia;
- f) Aver compiuto il 18° anno d'età.

Art. 19 – Gli Ufficiali di gara rimarranno operativi fino a 75 anni di età;

Gli Ufficiali di gara saranno inseriti nell'Albo federale sulla base della residenza registrata annualmente dal settore tesseramento.

In caso di trasferimento anagrafico in altra regione dovrà esserne data urgentemente comunicazione all'organo competente (Sede Centrale – Comitato e/o Delegato Regionale – Comitato e/o Delegato Provinciale).

L'Ufficiale di gara che si tesserava o presta la propria opera fuori dalla regione di residenza anagrafica, entrerà a far parte dell'organico degli ufficiali di gara gestito dal CAR competente per territorio. Il CAR in questione dovrà dare immediata comunicazione di tale avvicendamento al CAR di appartenenza anagrafica dell'Ufficiale di gara ed alla CAN.

Entro il 31 ottobre di ogni anno agonistico, il CAR che ha avuto nel suo organico ufficiali di gara residenti in altre regioni, dovrà redigere una relazione per ognuno di loro, da trasmettere al CAR dove l'ufficiale di gara risiede anagraficamente, per eventuali proposte di promozione, revoca, o quanto altro previsto dal presente Regolamento.

Art. 20 – La perdita, anche di uno solo dei requisiti di cui agli Artt.: 15-16-17-18 - nonché il mancato tesseramento annuale alla FITAV - preclude la permanenza e la qualifica nell'organico degli Ufficiali di Gara.

Art. 21 – Il controllo delle prestazioni degli Ufficiali di gara impiegati in gare nazionali e regionali sarà effettuato per mezzo di rapporti informativi, redatti dai Coordinatori designati e da questi trasmessi alla CAN .

Il controllo dei Coordinatori e del contenuto dei rapporti informativi è demandato alla CAN ed ai CAR sulla base delle loro competenze.

Art. 22 – Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige quanto previsto dalle norme federali.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Giunta Nazionale del CONI.